

## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

### AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Sistri: ufficiale la proroga</b>	E' in Gazzetta Ufficiale la proroga dell'avvio dell'operatività del sistema SISTRI. L'entrata in vigore è progressiva ed articolata con "tempistiche proporzionate e graduate" a seconda della tipologia di impresa interessata. La partenza è prevista per 01 settembre 2011 e si arriverà a conclusione il 01 gennaio 2012. <i>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2011 recante "Proroga del termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", in Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011</i>
<b>Cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali: differenza tra indulto e sospensione condizionale della pena</b>	In ipotesi di indulto, deve ritenersi legittima la sanzione della cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Afferma il Collegio: "la deroga in base alla quale viene meno l'effetto preclusivo all'accesso all'albo dei gestori ambientali a causa di condanne riportate presuppone, in entrambi i casi contemplati, riabilitazione e sospensione della pena, una specifica pronuncia del giudice di minor disvalore del reato commesso, successiva nel caso della riabilitazione, preventiva e prognostica nel caso della sospensione della pena: ciò non accade viceversa per l'indulto, la cui applicazione avviene in via automatica senza alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice". <i>TAR VENETO, Sezione I, sentenza del 18 aprile 2011, n. 656</i>
<b>Trasporto rifiuti sanitari pericolosi</b>	In ipotesi di raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, è nella discrezionalità della Stazione Appaltante scegliere la soluzione più idonea per la realizzazione del pubblico interesse, ammettendo l'uso alternativo di contenitori esterni riutilizzabili (previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso) e monouso. <i>TAR VENETO, Sezione I, sentenza del 26 aprile 2011, n. 691</i>
<b>Ecopiazzole e titolo abilitativo</b>	Al fine di verificare la necessità o meno dell'autorizzazione regionale per le c.d. ecopiazzole, occorrerà in concreto verificare se si sia in presenza di un centro di raccolta dei rifiuti e se il centro sia rispondente ai requisiti indicati dai decreti ministeriali di riferimento dovendosi escludere, in caso affermativo, la necessità di autorizzazione regionale e, dunque la configurabilità del reato per il mancato rilascio. Solo nel caso in cui si verifichi la non rispondenza alle previsioni indicate o si accerti l'effettuazione presso il centro di raccolta di attività che esulano dalla funzione propria di essi, si potrà valutare la necessità dell'autorizzazione regionale traendo le necessarie conseguenze sul piano penale dalla sua mancanza. <i>Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 09 maggio 2011, n. 17864</i>

### SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>Denuncia CONAI</b>	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	<b>20.07.2011</b>	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

### APPROFONDIMENTI

<b>Scarti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato</b>	A seguito delle ravvicinate modifiche normative, gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde hanno assunto configurazioni giuridiche diverse. Tali rivisitazioni hanno determinato, di volta in volta, l'esclusione o la ricaduta del materiale
---	--

	<p>vegetale nel complesso quadro degli adempimenti normativi relativi alla gestione dei rifiuti (formulario di identificazione del rifiuto, modalità di deposito, obbligo di iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali).</p> <p>Si ripercorrono di seguito le tappe dell'evoluzione normativa.</p> <p><b>La Legge n. 129 del 13 agosto 2010</b></p> <p>L'aggiornamento dell'art. 185, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ad opera della legge 13 agosto 2010, n. 129 recante "Conversione in legge del DL 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili", sia pure in presenza di determinate condizioni, consente di escludere i materiali vegetali dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.</p> <p>In virtù della modifica, possono considerarsi sottoprodotti (e quindi non rifiuti) "<i>i materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da atti oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas (...)</i>".</p> <p>In altri termini, la definizione di sottoprodotto viene estesa ad alcune tipologie di materiali che possono destinarsi alla produzione di energia.</p> <p>Anche i materiali vegetali costituiti da sfalci e potature possono essere potenzialmente classificati come "sottoprodotti".</p> <p>Il problema interpretativo che si pone è determinare quando e a quali condizioni.</p> <p>Sono sottoprodotti le sostanze e i materiali che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;</li> <li>2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;</li> <li>3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;</li> <li>4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;</li> <li>5) abbiano un valore economico di mercato.</li> </ol> <p>Ne consegue che, qualora non siano soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni sopra citate, i materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato non rientrano nella definizione di "sottoprodotto", ma si devono classificare come rifiuti.</p> <p>La norma precisa anche il processo cui il materiale deve essere sottoposto per poter essere classificato come sottoprodotto: produzione di calore, energia o biogas.</p> <p>E' appena il caso di evidenziare come le modifiche introdotte dalla L. 129/2010 non interessano la definizione di rifiuto urbano di cui all'art. 184 comma 2, che comprende anche "<i>i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi (...)</i>".</p> <p>Ne deriva che il materiale vegetale di provenienza urbana, è di regola rifiuto, ma può considerarsi sottoprodotto se soddisfa i requisiti previsti dalla legge e se viene sottoposto ad un processo che origina calore, energia o biogas.</p> <p><b>Il D.Lgs. 03 dicembre 2010 n. 205</b></p> <p>Il D.Lgs. 205/2010, abrogando la modifica introdotta dalla L. 129/2010, riporta gli scarti nell'ambito della gestione dei rifiuti e li assoggetta a tutti gli obblighi e adempimenti conseguenti.</p> <p>Il testo vigente dell'art. 185 del testo Unico dell'ambiente alla lett. f), esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti "(...) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".</p> <p>Ai fini dell'esclusione, ciò che rileva non è il tipo di materiale (paglia, sfalci e potature), ma la sua origine (agricola o forestale) e la destinazione (utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa).</p> <p>Rispetto alla modifica introdotta dalla L. 129 del 13/08/2010, scompare il riferimento agli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.</p> <p>L'esclusione non è di poco conto.</p>
--	---

	<p>Tali materiali con provenienza domestica rimangono citati nel solo art. 184, comma 2, che definisce i rifiuti urbani.</p> <p>Ne consegue che gli sfalci e potature del verde pubblico e privato posso classificarsi solo come rifiuti.</p> <p>Un tanto, anche in considerazione del fatto che il testo vigente dell'art. 183 definisce il "sottoprodotto" come "<i>qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2</i>", la cui adozione è rimessa all'emanazione di appositi decreti ministeriali che non sono ancora stati adottati.</p> <p><b>La nota 16607/2011 del Ministero dell'ambiente</b></p> <p>La questione se si possa o meno escludere dalla gestione dei rifiuti gli sfalci e le potature da manutenzione del verde, trova la sua definizione nella risposta del Ministero dell'Ambiente ad una richiesta di parere formulata dalla Provincia di Mantova.</p> <p>Con Nota 16607/2011 del 18 marzo 2011, il dicastero precisa che l'esclusione degli scarti vegetali dal campo di applicazione dei rifiuti è riservata "<i>soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti dall'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, ossia all'impiego in agricoltura, in silvicoltura o nella produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana</i>".</p> <p>Invece, scarti vegetali che non provengono da tali attività, ma «<i>da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali</i>», sono rifiuti e, nello specifico, «<i>rifiuti urbani</i>» in base all'articolo 184, comma 2, lettera e) del codice dell'ambiente.</p> <p><b>In sintesi</b></p> <p>La normativa vigente prevede che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cessano di essere rifiuti solo i materiali derivanti da attività agricole e forestali utilizzati in agricoltura o destinati alla produzione di energia;</li> <li>2) i rifiuti originati dall'attività manutentiva di giardini e parchi devono essere gestiti come rifiuti (urbani).</li> </ol> <p>E' appena il caso di evidenziare il consolidato principio per cui spetta al soggetto che voglia agire in regime di favore rispetto a quello della gestione dei rifiuti, fornire la prova rigorosa della destinazione effettiva, oggettiva e completa dello scarto vegetale, nonché dell'impiego come sottoprodotto.</p> <p>Infatti, l'onere della classificazione del materiale, da considerare o meno come rifiuto, spetta sempre al produttore/detentore, con tutto quel che ne consegue in termini di responsabilità.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>	<p>Legge n. 129 del 13 agosto 2010  D.Lgs. 03 dicembre 2010 n.205  Nota 16607/2011 del Ministero dell'ambiente del 18/03/2011</p>

## FAQ (Le domande più frequenti)

### 1) Gli sfalci e le potature di verde pubblico e privato possono considerarsi sottoprodotti se non danneggiano l'ambiente e la salute ?

Il Ministero dell'Ambiente con nota 8890 del 18/03/2011, ha chiarito che l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, riguarda solo sfalci e potature che provengono da attività agricola e forestale e che sono destinati all'utilizzo in agricoltura, nella selvicoltura e per la produzione di energia da biomassa.

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali rimangono rifiuti.

### 2) Che cosa si intende per rifiuto organico ?

Ai sensi dell'art. 183 lett d) per "rifiuti organici" si intendono i "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti,

*servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato”.*

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*